

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2018, N. 46221: l'occasionalità dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti non rileva ai fini della configurabilità del reato, che può essere commesso nell'esercizio di qualsiasi impresa o ente, con personalità giuridica o operante di fatto. Inoltre i titolari ed i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti.**

*« ...il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto. (Cass Sez. 3, Sentenza n. 30133 del 05/04/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270323).»*

*« È stato altresì osservato, come, in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono »*

*« Inoltre, sempre ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, previsto dall'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, è stato evidenziato come siano indici rivelatori del fatto che l'agente operi nell'esercizio dell'attività richiesta dalla disposizione incriminatrice, e non, invece, come privato cittadino, l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedono quelli normalmente nella disponibilità del privato nonché la natura e la provenienza dei materiali dismessi »*

*« ...il reato di cui all'art 256 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006, (...), è configurabile anche in caso di attività occasionale, purché il soggetto agente abbia la qualità soggettiva ai sensi del comma secondo della disposizione medesima »*

---



46211-18

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO

- Presidente -

DONATELLA GALTERIO

Sent. n. sez. 2125

ANGELO MATTEO SOCCI

UP - 08/06/2018

GIANNI FILIPPO REYNAUD

R.G.N. 6598/2018

ANTONELLA CIRIELLO

- Relatore -

- SENTENZA -

ha pronunciato la seguente

Sui ricorsi proposti da:

██████████ a SASSARI il 02/11/1981

██████████ LANUSEI il 11/09/1985

██████████  
avverso la sentenza del 26/09/2017 del TRIBUNALE di LANUSEI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

uditi i difensori degli imputati che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi (avv. MELONI ANTONIO, PERRIR VITTORIO e MANUELA AMORE, sost. proc.)

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 26.09.2017 il Tribunale di Lanusei, per quanto qui rileva, ha condannato ██████████ alla pena di euro 1.734,00 di ammenda, pena sospesa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 perché, in concorso tra loro, il ██████████ in qualità di direttore dell'albergo ██████████ e il ██████████ in qualità di dipendente del medesimo albergo, effettuavano un'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni; in particolare, il ██████████ dopo aver raccolto e trasportato con una motocarrozzella un carico di rifiuti di vario genere provenienti dalla predetta struttura alberghiera, smaltiva gli stessi in un'area attigua e il ██████████ ordinava, e



comunque consentiva, l'attività del [REDACTED] e lo smaltimento nella predetta area di altri rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

1.1. Il Tribunale ha condannato altresì [REDACTED] Resort s.r.l., in persona del legale rappresentante [REDACTED] alla sanzione di euro 7.000,00 per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lett. b), n. 1, D.Lgs. n. 231/2001 in quanto responsabile per il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 commesso dai dipendenti della struttura alberghiera [REDACTED] poichè questi ultimi effettuavano la suddetta attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti nell'interesse e a vantaggio della società.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [REDACTED] e [REDACTED], tramite i rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento, con atti separati che possono tuttavia essere esaminati congiuntamente in ragione della identità dei motivi sviluppati.

2.1. Con il primo motivo, gli imputati deducono il vizio di violazione di norme processuali in relazione agli artt. 516, 521 e 522 c.p.p., e la nullità della sentenza pronunciata per il reato di cui al secondo comma dell'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 (l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, che presuppongono una qualifica soggettiva dell'agente), nonostante, nella prospettazione difensiva, tali fatti non fossero stati contestati (mentre sarebbero stati oggetto di contestazione fatti sussumibili nel reato di cui al primo comma dell'art. 256 cit.)..

Avrebbe errato, in particolare, il Tribunale, una volta accertata la diversità del fatto rispetto a quello oggetto di contestazione, a non ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 521 c.p.p..

2.2. Negli stessi termini argomentano gli imputati con il secondo motivo, osservando, quando al trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, che, trattandosi di condotta prodromica e strumentale all'abbandono e al deposito degli stessi, ed essendo tali ultime condotte prive di contestazione, anche tale condotta non potrebbe considerarsi contestata, con nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra questa e il fatto contestato.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce il vizio di motivazione della sentenza, rilevando che la stessa non consente di comprendere la fattispecie contravvenzionale cui il Giudice si riferisce, atteso che per un verso argomenta in ordine ai requisiti della fattispecie di cui al primo comma dell'art. 256 (il difetto di occasionalità, l'irrilevanza dell'astratta qualifica soggettiva facente capo all'agente) e, per altro verso, attinge ad argomenti propri della fattispecie di cui al secondo comma della disposizione (l'abbandono incontrollato di rifiuti, la qualifica di soggetto esercente attività imprenditoriale).

2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, in cui sarebbe incorso il Tribunale sussumendo la condotta posta in essere dal [REDACTED] nella nozione di trasporto ex art. 256 del citato decreto, nonostante il percorso si fosse svolto entro aree private e non nella pubblica via, e considerando

perfezionata la condotta di smaltimento, nonostante al momento dell'intervento degli agenti accertatori i rifiuti si trovassero solo a bordo della motocarozzella.

Tali condotte, in ogni caso, nella prospettazione difensiva, sarebbero prive di rilevanza penale in quanto prodromiche al reato di abbandono incontrollato di rifiuti, non contestato, nonché in ragione della loro occasionalità.

2.5. Con il quinto motivo, gli imputati deducono il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'elemento della non occasionalità della condotta, quale elemento costitutivo della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 256 cit..

3. Avverso la sentenza ha altresì proposto ricorso per Cassazione la società ██████████ RESORT S.R.L., in persona del legale rappresentante, chiedendo l'annullamento della decisione.

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in relazione agli artt. 516, 521 comma 2 e 522 comma 1 c.p.p., a sua volta evidenziando, così come gli imputati, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito sviluppando la motivazione con riferimento al secondo comma dell'art. 256 citato, condotta ad avviso della ricorrente non contestata dal Pubblico Ministero neppure in fatto.

Ciò risulterebbe chiaramente, nella prospettazione difensiva, dal fatto che il Giudice, oltre ad esprimersi in termini di deposito o abbandono incontrollato di rifiuti, avrebbe omesso di motivare circa il requisito della non occasionalità della condotta, quale elemento costitutivo della fattispecie di cui al primo comma, formalmente contestato.

3.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 256, comma 1, D.Lgs 152/2006 in quanto il Tribunale, pur motivando in ordine alla fattispecie di cui al comma 2 della disposizione, accenna anche ad argomenti relativi al reato di cui al primo comma.

3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge penale in relazione all'art. 256, comma 1, cit., in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere che direttore dell'albergo e il dipendente potessero essere considerati esercenti un'attività di gestione di rifiuti, e nel ravvisare, poi, la condotta materiale di trasporto (la quale difetterebbe, nella prospettazione difensiva, essendo stato operato il trasferimento dei rifiuti non in un luogo diverso da quello in cui sono stati prodotti, ma in un'area situata a pochi metri dalla struttura), nonché la condotta materiale di smaltimento (la quale non risulterebbe integrata da un mero accantonamento temporaneo dei rifiuti).

3.4. Infine, con il quarto motivo, il difensore deduce il vizio di motivazione in relazione al reato contestato, avendo il Giudice omesso di motivare in merito alla sussistenza del requisito della non occasionalità della condotta.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. I ricorsi proposti sono inammissibili.





Le censure, sostanzialmente identiche per tutti e tre i ricorrenti, possono essere esaminate congiuntamente.

5. Il motivo, comune ai tre ricorrenti, relativo al difetto di contestazione per l'assenza del requisito soggettivo di cui all'art 256 co. 2. D. Lgs. 152/2006 facente capo all'agente, è inammissibile.

5.1. Come correttamente rilevato dal giudice di merito, questa corte ha ripetutamente affermato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto. (*Cass Sez. 3, Sentenza n. 30133 del 05/04/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270323*).

E' stato altresì osservato, come, in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. (*Sez. 3, Sentenza n. 40530 del 11/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014 ) Rv. 261383*).

Inoltre, sempre ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, previsto dall'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, è stato evidenziato come siano indici rivelatori del fatto che l'agente operi nell'esercizio dell'attività richiesta dalla disposizione incriminatrice, e non, invece, come privato cittadino, l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedono quelli normalmente nella disponibilità del privato nonché la natura e la provenienza dei materiali dismessi (*Sez. 3, Sentenza n. 47662 del 08/10/2014 Ud. (dep. 19/11/2014 ) Rv. 261285*), nel caso di specie aspetti posti in rilievo dal giudice di merito e neppure efficacemente posti in dubbio in sede di impugnazione.

5.3. Applicando tali principi al caso concreto, ne discende l'inammissibilità del motivo, comune a tutti i ricorrenti, giacchè emerge, dalla mera lettura del capo di imputazione, come sia stato contestato agli imputati di aver agito in concorso tra loro, il ██████ in qualità di direttore dell'albergo "██████████" ed il ██████ in qualità di dipendente del medesimo albergo, gestito e riconducibile alla società a sua volta ricorrente datrice di lavoro degli imputati, ossia in qualità di soggetti che svolgono l'attività alberghiera, attività di impresa rilevante, come chiarito, ai sensi dell'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e solo in tale qualità attinti dalla contestazione, in ragione della loro qualifica soggettiva.

6. Allo stesso modo, anche il motivo dei ricorsi proposti separatamente con il quale si deduce la mancata contestazione della condotta finale di abbandono o deposito incontrollato è inammissibile.

6.1. Risulta infatti dallo stesso capo di imputazione come il fatto contestato riguardi, per il [REDACTED] l'aver raccolto e trasportato un carico di rifiuti di vario genere provenienti dalla struttura alberghiera, nonché di averli successivamente smaltiti in un'area attigua allo stesso, mentre per il [REDACTED] l'aver ordinato, e comunque consentito, l'attività dell'altro imputato e lo smaltimento nella predetta area, attività infine svolta (come desumibile pure dal capo di imputazione) nell'interesse e a vantaggio della società ricorrente, datrice di lavoro di entrambi gli imputati.

Correttamente, dunque, risulta descritta l'attività di smaltimento dei rifiuti trasportati, con indicazione anche dell'area nel quale gli stessi sono stati poi smaltiti, descritta come attigua alla struttura alberghiera, riferendosi, quindi, il trasporto indicato nel capo dell'imputazione all'attività compiuta materialmente dall'imputato [REDACTED] (ed ordinata e comunque consentita dall'imputato [REDACTED] che, come attestato dagli operanti di PG, guidava una moto Ape nel cui cassone erano accumulati rifiuti, in un terreno posto nelle immediate vicinanze della struttura, dove si apprestava a scaricare gli stessi.

7. Analogamente appare manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si contesta la riconducibilità ai ricorrenti della condotta.

7.2. Risulta, infatti, dal testo del provvedimento impugnato come la tipologia dei rifiuti rinvenuti, nella specie un gran numero di cassette di legno, bottiglie di plastica, quotidiani locali, fossero riconducibili all'esercizio della attività di impresa di tipo alberghiero, e che gli stessi furono posti in un'area che, come emerge dalle dichiarazioni dei testi, aveva sempre ospitato tale tipologia di rifiuti indifferenziati. La posizione del terreno inoltre, secondo un giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, che non può in questa sede essere posto in discussione perché adeguatamente e logicamente motivato, risulta incompatibile con la tesi difensiva dello scarico degli stessi da parte di altre persone, per la contiguità del luogo alla struttura, e per la sua distanza da altri centri di riferimento (sia di attività alberghiere che di abitazioni private) ancorandosi, dunque, la tesi difensiva esclusa motivatamente dal giudice di merito ad allegazioni, prive di alcun riscontro, che terzi si fossero recati nel suddetto terreno per scaricare rifiuti, transitando, peraltro nell'area antistante l'albergo (cfr. sent. impugnata, ov in ordine a tale aspetto, il giudice di merito ha posto in evidenza con logiche argomentazioni come risulti poco credibile che terzi abbiano corso il rischio di percorrere lunghe distanze per deporre i rifiuti nelle vicinanze della struttura alberghiera con il rischio di essere individuati dai dipendenti ed i responsabili dello stesso, nonché dalle autorità di polizia.)

8. Inammissibile è anche il motivo con il quale si contesta la condotta di smaltimento e la mancata contestazione del reato di deposito incontrollato, trattandosi di una diversa ricostruzione dei fatti adeguatamente ritenuti dal giudice di merito che riporta le dichiarazioni degli operanti di PG che notavano il [REDACTED] a bordo del veicolo, che, dopo aver arrestato lo stesso, si occupava di scaricare i rifiuti nell'area, ed emergendo, come già evidenziato (vedi 6.1. e ss.) la correttezza della imputazione contestata agli imputati e alla società ricorrente,



essendo il trasporto prodromico e strumentale rispetto al deposito incontrollato, posto in essere nell'area antistante la struttura alberghiera.

9. Del pari inammissibile è il quinto motivo proposto dagli imputati [ ] e [ ] e il secondo e quarto motivo proposto dalla società, giacché il reato di cui all'art 256 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006, come sopra evidenziato (vedi sopra 5.2), è configurabile anche in caso di attività occasionale, purché il soggetto agente abbia la qualità soggettiva ai sensi del comma secondo della disposizione medesima, nel caso di specie certamente presenti, con conseguente manifesta infondatezza delle censure.

10. Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conseguendo all'inammissibilità degli stessi il pagamento delle spese processuali del grado, nonché al versamento di una somma equitativamente determinata in E. 2.000,00 per ciascun ricorrente in favore della Cassa delle Ammende a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., 13.6.2000, n. 186).


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.

Il Consigliere estensore

Antonella Ciriello



Il Presidente

Giulio Sarno

